REPUBBLICA ITALIANA **Sent. N. 80/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26407 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 12 maggio 2026, l'avv. Marina Olla per l'INPS, nessuno presente per il ricorrente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26407 del registro di segreteria, promosso da:

- OMISSIS (c.f. OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, alla via OMISSIS, con studio a OMISSIS in via OMISSIS, ricorrente in proprio ai sensi dell'art. 157, comma 1, del Codice di giustizia contabile, con richiesta di inoltro delle comunicazioni relative al presente giudizio vengano effettuata al seguente indirizzo certificato di posta elettronica: giuseppe.crapulli@legalmail.it

contro

- INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (c.f. 80078750587) corrente in Sassari Via Rockefeller n. 66 (PEC:

notifica.attigiudiziari.sassari@postacert.inps.it), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37875, Raccolta n.7313, del 23.03.2024, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2

Per il riconoscimento del proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento in forza di quanto disposto dal decreto OMISSIS del OMISSIS, con corresponsione dei nuovi ratei, compresi gli arretrati maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 14/02/2025 ai sensi dell'art.1043 del D.P.R. 15 marzo 2010 n.90.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 24 novembre 2025 il ricorrente in epigrafe emarginato (che nei decreti pensionistici viene individuato quale "*OMISSIS* ex Ufficiale appartenente alla Marina Militare, cessato della posizione di ausiliaria per transitare in quella di riserva in data OMISSIS, rappresentava di essere stato amministrato fino a tutto il mese di OMISSIS da Marintendenza M.M. Roma, che aveva applicato sulla sua pensione i contributi previdenziali dovuti per il periodo dell'ausiliaria, e successivamente, cessato il periodo di ausiliaria, dall'INPS di Sassari che aveva erogato il primo cedolino di

pensione dal mese di OMISSIS.

La Marina Militare con nota trasmessa a mezzo PEC in data 18 aprile 2025, aveva informato sia lo stesso ricorrente che l'INPS della circostanza che i contributi previdenziali versati durante il periodo di ausiliaria avevano determinato un aumento pensionistico e che pertanto si era provveduto ad emettere nuovo decreto di liquidazione della pensione ordinaria (decreto n. OMISSIS del OMISSIS allegato alla medesima nota PEC).

Nel contempo, con il menzionato nuovo decreto, l'INPS di Sassari veniva autorizzato ad effettuare le dovute variazioni contabili, nonché a versare gli interessi legali a decorrere dal 14/02/2025 ai sensi dell'art. 1043 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90.

In seguito, l'odierno ricorrente diffidava, a mezzo PEC del 14 settembre 2025, l'INPS di Sassari a provvedere a quanto dovuto, senza tuttavia sortire alcun effetto.

Ne seguiva l'odierno gravame in cui il ricorrente chiedeva la declaratoria di accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta l'applicazione, sul proprio trattamento pensionistico, del nuovo decreto di liquidazione della pensione ordinaria n. OMISSIS del OMISSIS, con corresponsione dei nuovi ratei, compresi gli arretrati maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 14/02/2025, ai sensi dell'art. 1043 del D.P.R. 15 marzo 2010 n.90 e, in ogni caso, la condanna dell'INPS di Sassari al pagamento delle spese legali, IVA e CPA.

1.1. Con proprio decreto del 28 novembre 2025 questo Giudice fissava per la discussione del gravame l'udienza del 12 maggio 2026.

1.2. Con Atto di costituzione e memoria difensiva del 29 aprile 2026 si

costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che il competente ufficio amministrativo dell'Ente, con lavorazione meccanografica n. 13 del 16.12.2025 aveva provveduto a dare applicazione al decreto OMISSIS del OMISSIS, trasmesso dal Ministero della Difesa -Direzione generale della previdenza militare e della leva 1^Divisione - 2^ Sezione con PEC del 18.04.2025 (prot. OMISSIS) e che in fase di aggiornamento della pensione, l'ufficio aveva provveduto al recupero degli emolumenti corrisposti al ricorrente nel periodo dal 18/08/2019 al 17/08/2024 dalla Marina Militare - Direzione di amministrazione - Sezione della Spezia -1° Reparto Pensioni - Nucleo Ausiliarie, certificati con il prospetto dettagliato trasmesso con PEC del 24.04.2025 (prot. OMISSIS).

La pensione pertanto era stata adeguata a decorrere dalla mensilità di marzo 2026 e con tale rateo erano state corrisposte le differenze maturate sui ratei arretrati, maggiorati del maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla scadenza di ciascun rateo fino al mese di febbraio 2026.

Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con spese di lita secondo giustizia.

1.3. Con nota del 9 maggio 2026 il ricorrente confermava la cessazione della materia del contendere alla luce di quanto rappresentato dall'INPS con la memoria di costituzione.

1.4. All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

DIRITTO

2. Per il giudizio all'esame l'INPS ha provveduto a dare applicazione al decreto OMISSIS del OMISSIS del Ministero della Difesa -Direzione generale della previdenza militare e della leva 1^Divisione - 2^Sezione e il trattamento pensionistico del ricorrente è stato adeguato dalla mensilità del mese di marzo 2026. In conseguenza del disposto adeguamento sono state corrisposte le differenze maturate sui ratei arretrati, maggiorati del maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla scadenza di ciascun rateo fino al mese di febbraio 2026.

Detta circostanza ha determinato la concorde richiesta di parte attrice e di parte resistente della cessazione della materia del contendere.

Pertanto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti, questo Giudice non può che affermare che nelle more del giudizio è venuta meno la ragione del contendere tra le stesse, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire.

2.1. Quanto al regime delle spese di giudizio ritiene questo Giudice, alla luce dello svolgimento cronologico dei fatti e dei tempi tecnici per dare applicazione al nuovo decreto emesso dal Ministero della Difesa, che non ricorrano in specie le condizioni per una condanna dell'INPS per soccombenza virtuale.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando sul giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26407 del Registro di segreteria, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione,

– dichiara la cessazione della materia del contendere;

– dichiara compensate le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 167, c.1 c.g.c. per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella pubblica udienza del 12 maggio 2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in segreteria il 25/05/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus